

Prot. 19/12/15



DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SERVIZI DELLE CANCELLERIE DEL SETTORE CIVILE

Atteso che l'art.28 della legge 183/2011 entrata in vigore il 1/01/2012 ha introdotto alcune modifiche al DPR 115/2002 (TUSG), in materia di contributo unificato con specifico riferimento alle seguenti materie.

- 1) giudizi di impugnazione;**
- 2) modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa ed intervento autonomo.**

1) GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE

Ai sensi dell'art.28 co.1 lettera a), all'art.13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

Ai sensi dell'art.28 co.3 " La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Si ritiene che l'aumento del contributo unificato della metà per i giudizi di impugnazione, si applichi solo nelle ipotesi di "gravame" così come previsti e disciplinati dal CPC e non si applichi invece ai reclami al Collegio nello stesso grado di giudizio.

I procedimenti dei giudizi di impugnazione scontano a far data dall' 1/01/2012 l'aumento della metà del contributo unificato, in tutti i casi in cui il provvedimento impugnato è stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, anche depositato a partire da detta data.

2) MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDA RICONVENZIONALE, CHIAMATA IN CAUSA E INTERVENTO AUTONOMO

Ai sensi dell'art.28 co.1 lettera b), il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ La parte di cui al comma 1 (la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta ”

Pertanto, ad ogni modifica della domanda, ne consegue il versamento di un nuovo contributo unificato: a) **integrativo** per la parte di cui al comma 1 (**parte che per prima si costituisce in giudizio**), se vi sia un aumento del valore della causa b) **autonomo**, in base al valore della domanda proposta, **per le altre parti, anche se non consegue aumento di valore della causa** .

Le parti che svolgono intervento autonomo nel giudizio sono tenute a dichiarare il valore della domanda proposta ed a provvedere al pagamento di autonomo contributo unificato secondo gli importi stabiliti nella citata norma del TUSG.

La parte, qualunque sia la propria posizione processuale, ricorrendo le suddette ipotesi, ha l'obbligo di allegare all'atto depositato una dichiarazione, sottoscritta personalmente dal difensore costituito o in delega sotto la sua responsabilità, da cui risulti espressamente:

- **se stia modificando la domanda o proponendo domanda riconvenzionale o formulando chiamata in causa o svolgendo intervento autonomo;**

- il valore della domanda proposta e se vi sia un aumento del valore della causa.

L'omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex art.13 punto 6 T.U. il pagamento del contributo unificato di €.206,00 (art.13 lett.c) per i procedimenti pendenti innanzi il Giudice di Pace e di €.1.466,00 (art.13 lett.g) per i procedimenti pendenti innanzi il Tribunale.

In materia di lavoro e previdenza, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art.14 comma 3 del TUSG, modificato dalla legge 183/11 si deve tenere conto ai fini dell'integrazione e/o pagamento di autonomo contributo unificato, dei limiti reddituali ai sensi dell'art.9 comma 1 bis.

Si allega modulo-facsimile.

8 MAR 2012

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
D.ssa Piera MUTOLO

Piera Muto

Il Direttore Amministrativo
Dr. Vincenzo Romeo

Vincenzo Romeo



TRIBUNALE DI SANREMO

R.G. _____

Io sottoscritto Avv. _____ dichiaro, ai sensi dell'art. 14 T.U. 115/02, così come modificato dalla legge 183/11, assumendomi ogni responsabilità ai sensi della legge, che con atto depositato in data _____

- ☐ Non propongo domanda riconvenzionale
- ☐ Non modifico le domande già proposte
- ☐ Non chiamo in causa terzi

oppure

- ☐ Propongo domanda riconvenzionale
- ☐ Modifico domande già proposte
- ☐ Chiamo in causa terzi
- ☐ Svolgo intervento autonomo

e inoltre:

(PARTE ATTRICE)

- ☐ dichiaro che da ciò non consegue un aumento di valore della causa
- ☐ dichiaro che in quanto a ciò consegue l'aumento del valore della causa e che il valore della domanda proposta è di € _____ e che, pertanto, il relativo contributo ammonta a € _____ ed integro, quindi, il contributo già versato dell'ulteriore somma di € _____

(PARTE CONVENUTA)

- ☐ verso il contributo determinato in misura fissa in € _____
- ☐ dichiaro che il valore della domanda proposta è di € _____ e che, il relativo contributo ammonta ad € _____
- ☐ dichiaro che il valore della domanda proposta è indeterminato e che, il relativo contributo ammonta ad € _____

(Firma dell'Avvocato)
